

**CORTE COSTITUZIONALE; SENTENZA N. 196/2010 (G.U., 1° s.s., n. 23 del 9 Giugno 2010).**

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - Costituzione e leggi costituzionali - Potestà legislativa - Limite del rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali - Obblighi derivanti dalla Convenzione europea per i diritti dell’uomo (CEDU) - Eventuale contrasto di norma interna con norma CEDU - Proposizione della questione di legittimità costituzionale in riferimento all’art. 117, comma 1, Cost. - Condizione dell’impossibilità di superare il denunciato contrasto in via interpretativa - Sussistenza, atteso l’unanime orientamento della giurisprudenza di legittimità preclusivo di un’interpretazione conforme a CEDU - Artt. 200 e 236 c.p.; artt. 186, comma 2, lett. c) e 187, comma 1, ultimo periodo, del d. lgs. 285/1992, come modificati, rispettivamente, dall’art. 4, commi 1, lett. b) e 2, lett. b) del d.l. 92/2008, convertito con modificazioni con l. 125/2008 - Cost., artt. 3 e 117, comma 1; CEDU, art. 7.**

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - Circolazione stradale - Reato di guida sotto l’influenza dell’alcool - Confisca obbligatoria del veicolo, non appartenente a terzo estraneo, con il quale è stato commesso il reato, in caso di sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena a richiesta delle parti - Applicazione anche ai reati commessi prima dell’entrata in vigore della censurata disciplina legislativa - Natura sanzionatoria della confisca prevista dall’art. 186 del d. lgs. 285/1992 - Violazione del principio di irretroattività delle misure di carattere punitivo-afflittivo sancito dall’art. 7 CEDU, come interpretato dalla Corte EDU - Illegittimità costituzionale parziale - art. 186, comma 2, lett. c), del d. lgs. 285/1992, come modificato dall’art. 4, comma 1, lett. b), del d.l. 92/2008, convertito con modificazioni, dalla l. 125/2008 - Cost., art. 117, comma 1; CEDU, art. 7.**

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - Circolazione stradale - Reati di guida sotto l’influenza dell’alcool e di guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti - Confisca obbligatoria del veicolo, non appartenente a terzo estraneo, con il quale è stato commesso il reato, in caso di sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena a richiesta delle parti - Applicazione retroattiva della misura - Denunciata lesione del principio di uguaglianza e asserita violazione degli obblighi internazionali derivanti dalla CEDU - Difetto di rilevanza - Inammissibilità delle questioni - Artt. 200 e 236 del c.p. - Cost., artt. 3 e 117, comma 1; CEDU, art. 7.**

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - Circolazione stradale - Reato di guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti - Confisca obbligatoria del veicolo, non appartenente a terzo estraneo, con il quale è stato commesso il reato, in caso di sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena a richiesta delle parti - Applicazione anche ai reati commessi prima dell’entrata in vigore della censurata disciplina legislativa - Denunciata lesione del principio di uguaglianza e asserita violazione degli obblighi internazionali derivanti dalla CEDU - Difetto di rilevanza - Inammissibilità della questione - Art. 187, comma 1, ultimo periodo, del d. lgs. 285/1992, come modificato dall’art. 4, comma 2, lett. b), del d.l. 92/2008, convertito con modificazioni, dalla l. 125/2008 - Cost., artt. 3 e 117, comma 1; CEDU, art. 7.**

(1). È fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 186, comma 2, lett. c) del d. lgs. 285/1992 per contrasto con l'art. 7 CEDU e quindi con l'art. 117, comma 1, Cost., limitatamente alle parole «ai sensi dell'articolo 240, secondo comma, del codice penale», poiché da esse deriva l'applicazione retroattiva di un'ipotesi di confisca avente natura sanzionatoria.

(2). È inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 220 e 236 c.p. sollevata in riferimento agli artt. 3 e 117, comma 1, Cost. ed all'art. 7 CEDU in relazione al disposto dell'art. 186, comma 2, lett. c) del d. lgs. 285/1992, poiché esso non dispone una misura di sicurezza in senso proprio, ma una misura sanzionatoria, e dunque sono irrilevanti nel giudizio *a quo* le norme del c.p. tese a regolare l'applicazione delle misure di sicurezza.

(3). È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 187, comma 1, ultimo periodo del d. lgs. 285/1992, in riferimento agli artt. 3 e 117, comma 1, Cost. ed all'art. 7 CEDU, poiché la norma, che si limita ad estendere la previsione della confisca del veicolo, stabilita a carico del responsabile del reato di guida in stato di ebbrezza, anche all'autore del reato di guida in stato di alterazione psico – fisica per uso di sostanze stupefacenti, non deve essere applicata nel giudizio *a quo*, con conseguente irrilevanza nell'ambito di esso della questione proposta dal rimettente.

(4). I contrasti fra disposizioni di rango primario e disposizioni della CEDU, per come interpretate dalla Corte di Strasburgo, determinano un dubbio di costituzionalità che potrà essere affrontato dalla Corte costituzionale solo nel caso in cui l'asserito contrasto non possa essere sanato in via interpretativa.

(5). La confisca può presentarsi, nelle leggi che la prevedono, con varia natura giuridica, poiché essa può rappresentare, al variare dei motivi per cui è disposta e delle finalità cui è indirizzata, una pena, una misura di sicurezza, o una misura giuridica di natura civile e amministrativa.

Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 117, comma 1, Cost., degli artt. 200 e 236 c.p. e degli artt. 186, comma 2, lett. c) e 187, comma 1, ultimo periodo, del d. lgs. 285/1992 (codice della strada), per come modificati, rispettivamente, dall'art. 4, commi 1, lett. b) e 2, lett. b) del d. l. 92/2008, recante *Misure urgenti in tema di sicurezza pubblica*, convertito con modificazioni dalla l. 125/2008<sup>1</sup>.

Secondo il giudice *a quo*, infatti, le norme del codice della strada – per come recentemente modificate – impongono l'applicazione retroattiva all'imputato del reato di guida in stato d'ebbrezza della misura della confisca del veicolo, secondo la regola generale per cui le misure di sicurezza sono regolate dalla legge in vigore al tempo della loro applicazione (art. 236 c.p.). Tuttavia, la misura della confisca prevista dal codice della strada avrebbe natura evidentemente afflittiva e sanzionatoria, non potendo consistere in una vera e propria misura di sicurezza, con conseguente illegittimità della norma di rango primario che, disponendone l'applicazione retroattiva, realizzerebbe una violazione dell'art. 7 CEDU e – dunque – dell'art. 117, comma 1, Cost.

---

<sup>1</sup> V., specificamente sul punto, L. D'APOLLO, *Le infrazioni al codice della strada, aggiornato al decreto sicurezza 2008 d.l. n. 92/2008 conv. con modif. in l. n. 125/2008*, Torino, 2009; F. COZZI, *Le modifiche al codice della strada (commento al d.l. 23 maggio 2008 n. 92, conv. con modif. in l. 24 luglio 2008 n. 125, in Dir. pen. e proc., 2008, 1373.*

La Corte, ricordato che le antinomie fra norme interne di rango primario e norme convenzionali sono risolte nel giudizio di costituzionalità<sup>2</sup> nel solo caso in cui il contrasto non possa essere risolto dal giudice comune in via interpretativa<sup>3</sup>, e osservato che tale operazione non poteva, nel caso di specie, essere svolta dal giudice *a quo*<sup>4</sup>, giunge alla dichiarazione di inammissibilità della questione avente ad oggetto l'art. 187, comma 1, ultimo periodo, del codice della strada, nonché delle questioni aventi ad oggetto gli artt. 200 e 236 c.p. e della questione avente ad oggetto l'art. 187; infine, la Consulta dichiara l'illegittimità parziale dell'art. 186, comma 2, lett. c) del codice della strada per contrasto con l'art. 7 CEDU e – di conseguenza – con l'art. 117, comma 1, Cost.

L'inammissibilità della questione avente ad oggetto l'art. 187, comma 1, ultimo periodo, del codice della strada deriva dalla irrilevanza della norma nel giudizio *a quo*. Come infatti opportunamente osserva la Corte, la norma indubbiata estende la previsione della confisca del veicolo, oltre che all'autore del reato di guida in stato di ebbrezza, anche a quello del reato di guida in stato di alterazione psico – fisica dovuta all'uso di stupefacenti; posto però che il caso oggetto del giudizio *a quo* riguarda un imputato del reato di guida in stato di ebbrezza, il giudice non dovrà, nell'ambito del giudizio che si svolge di fronte a lui, fare applicazione dell'art. 187 del codice della strada.

L'inammissibilità delle questioni aventi ad oggetto le norme del codice penale, così come la declaratoria di illegittimità costituzionale parziale dell'art. 186 del d. lgs. 285/1992, discendono invece dalle conclusioni cui la Corte giunge circa la natura della confisca prevista dalla norma da ultimo ricordata.

Considerato infatti che – come la Corte ha già avuto modo di rilevare – la misura della confisca ha un contenuto tipico, ma la sua previsione normativa può rispondere a finalità e motivi differenti<sup>5</sup>, occorre valutare – prima di poter analizzare ammissibilità e fondatezza delle ulteriori questioni proposte dal giudice *a quo* – se, nel caso di specie, la confisca prevista dalle novellate norme del codice della strada oggetto della sentenza in commento costituisca una semplice misura di sicurezza o se, invece, essa abbia natura sostanzialmente sanzionatoria. In questo secondo caso la confisca dovrebbe essere considerata alla stregua di una pena, con la

---

<sup>2</sup> Ovviamente nelle forme previste da Corte cost., nn. 348 e 349 del 2007, mai smentite dalla successiva giurisprudenza sul punto. V. Corte cost., nn. 348 e 349 del 2007, in *Foro it.*, 2008, I, 40, con osservazioni di L. CAPPUCIO, F. GHERA, R. ROMBOLI. Anche assai recentemente la Corte ha ribadito che le norme convenzionali debbono essere utilizzate, nell'ambito del giudizio di costituzionalità avente ad oggetto leggi o atti aventi forza di legge, quale parametro interposto, e non diretto; v. Corte cost., n. 163 del 2010. In dottrina v., recentemente, in tema di rapporti fra diritto interno e CEDU, nonché fra Corte costituzionale e Corte EDU, A. RUGGERI, *Corte costituzionale e Corti europee: il modello, le esperienze, le prospettive*, in [www.associazionedeicostituzionalisti.it](http://www.associazionedeicostituzionalisti.it); ID, *Corte e Corti sovranazionali*, relazione al convegno annuale dell'associazione «Gruppo di Pisa», in [www.gruppodipisa2010.it](http://www.gruppodipisa2010.it); V. SCIARABBA, *Tra fonti e corti - Diritti e principi fondamentali in Europa: profili costituzionali e comparati degli sviluppi sovranazionali*, Padova, 2008; AA. Vv., *Forum: la Cedu nelle sentenze 348 e 349/2007 della Corte costituzionale*, in *Dir. pubbl. comparato ed europeo*, 2008, 171; F. ANGELINI, *L'incidenza della Cedu nell'ordinamento italiano alla luce di due recenti pronunce della corte costituzionale*, in *Dir. unione europea*, 2008, 487; V. ZAGREBLESKY, *Corte, convenzione europea dei diritti dell'uomo e sistema europeo di protezione dei diritti fondamentali*, in AA.Vv., *La Corte costituzionale compie cinquant'anni*, in *Foro it.*, 2006, V, 353 ss.

<sup>3</sup> V. Corte cost., n. 239 del 2009, in *Foro it.*, 2010, I, 345; v. anche Corte cost., n. 311 del 2009, *Ibid.*, 1073. In tema di interpretazione conforme a CEDU v., da ultimo L. MONTANARI, *Interpretazione conforme a convenzione europea dei diritti dell'uomo e canoni di proporzionalità e adeguatezza*, in M. D'AMICO – B. RANDAZZO (a cura di), *Interpretazione conforme e tecniche argomentative. Atti del convegno di Milano svoltosi il 6-7 giugno 2008*, Torino, 2009.

<sup>4</sup> Esiste, infatti, un diritto vivente costituito (anche) da alcune decisioni della Cassazione secondo il quale la confisca obbligatoria prevista dal novellato art. 186 del codice della strada si applica anche alle condotte poste in essere prima dell'entrata in vigore della novella; v. Cass. pen., 4 giugno 2009, n. 32932, in *Riv. pen.*, 2009, 12, 1384; Cass. pen., 3 aprile 2009, n. 38179, in *CED Cass. pen.*, 2009; Cass. pen., 27 gennaio 2009, n. 9986, in *Riv. pen.*, 2009, 6, 655.

<sup>5</sup> V. Corte cost., n. 29 del 1961, in *Giur. cost.*, 1961, 551, con osservazione di P. NUVOLONI; Corte cost., n. 53 del 1968, *Id.*, 1968, 802, con osservazioni di O. DOMINIONI e P. CARETTI.

conseguente illegittimità della sua applicazione retroattiva, come peraltro specificato dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo sull'art. 7 CEDU, dalla quale si ricava il principio secondo il quale tutte le misure di carattere punitivo – afflittivo, a prescindere dalla loro qualificazione formale negli ordinamenti degli Stati membri, devono esser soggette alla medesima disciplina delle sanzioni penali *in senso stretto*<sup>6</sup>.

La Corte, muovendo peraltro da argomentazioni portate dal rimettente a sostegno della propria tesi, osserva che la confisca in parola non può avere finalità preventive, anzitutto perché è applicabile anche ai veicoli incidentati e dunque inutilizzabili, cioè oggettivamente privi di pericolosità, ed in secondo luogo perché essa non impedisce affatto che l'autore del reato utilizzi altri mezzi di trasporto su strada, con ciò non potendosi affatto escludere il rischio di recidiva; a ben vedere, dunque, la confisca prevista dal novellato art. 186 del codice della strada è sostanzialmente una sanzione di natura afflittiva, che testimonia la volontà dell'ordinamento di privare di un bene economico l'autore di un fatto ritenuto antiggiuridico.

Dal riconoscimento del carattere sostanzialmente sanzionatorio della confisca in esame discendono due conseguenze direttamente rilevanti ai fini della trattazione del giudizio di costituzionalità.

La prima è che le norme del codice penale indubiate, che dettano la disciplina relativa all'applicazione delle misure di sicurezza (e non delle pene), non si devono applicare nel processo *a quo*, con conseguente difetto di rilevanza ed inammissibilità della questione di legittimità costituzionale. La seconda è che l'art. 186 del codice della strada, limitatamente alla parte in cui stabilisce, in forza delle recenti modifiche, un legame fra la confisca ivi prevista e la disciplina generale delle misure di sicurezza patrimoniali contenuta nel codice penale, è illegittimo per violazione dell'art. 7 CEDU e – quindi – dell'art. 117, comma 1, Cost.

---

<sup>6</sup> V. Corte EDU, 9 febbraio 1995, Welch c. UK.